



VERBALE INCONTRO T.T. 20.09.2021

In data 20 Settembre 2021, presso l'aula magna del S.E.I. – C.P.T. ad Imperia, Via Pr. Gazzano 24, si è tenuto l'incontro del "Tavolo Tecnico". Erano presenti:

Per l'ASL 1: Dott. Salvatore Mazzarella

Per l'INL: Ing. Marco Grandi

Per l'INAIL: Dott.ssa Emanuela Donatello (sost. Dott. ssa Giovanna Cannonero)

Per l'Area Sicurezza: Ing. Paola Fognini, Geom. Gianni Anfossi

Membri aggiunti:

Per l'Ordine degli Architetti: Arch. Roberto Rodriguez

Per il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati: Geom. Davide Sgrò

Per l'Ordine dei Periti industriali: P.I. Andrea Cacciatore (sost. P.I. Luca Gallo)

Per l'Ordine dei TSRM: Dott. Francesco Rotomondo

Assente: Ing. Sappia (Ordine Ingegneri)

RLST UIL : Aliosha Castagna

RLST CISL : Massimo Frisiani

Assente RLST CGIL : Boufka Garjmi

Dopo i saluti ai partecipanti e il benvenuto all'Arch. Rodriguez (che sostituisce l'Arch. Flore), l'Ing. Fognini ricorda gli argomenti all'ordine del giorno e affronta subito la problematica relativa ai "General Contractor", sempre più diffusi in questo periodo interessato a lavori edili favoriti dai Bonus Fiscali. L'intento dell'incontro è quello di chiarire con gli organi ispettivi, quali siano i requisiti che debbano avere tali "aziende", spesso segnalate sulle notifiche preliminari come "imprese affidatarie", affinché non siano violate le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Questo anche per poter richiedere, in fase di sopralluogo, da parte dei tecnici dell'Area Sicurezza SEI-CPT e degli RLST, ciò che è effettivamente necessario.

Interviene l'Ing. Grandi e in risposta ricorda che il termine "General Contractor" è solamente la traduzione di "contraente generale", soggetto conosciuto per le opere pubbliche che, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 50/2016, riceve l'affidamento dei lavori dal soggetto aggiudicatore. Secondo il Codice degli appalti pubblici contraente generale deve essere "dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria ... , provvede alla predisposizione del progetto esecutivo, ...

all'acquisizione delle aree di sedime ... all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori ... al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare ecc.”.

Nei cantieri privati, il soggetto che viene “impropriamente” chiamato General Contractor, qualora non esegua materialmente l’opera o parte di essa, a meno che non abbia esclusivamente un ruolo consulenziale, può essere ricondotto, a seconda del ruolo concretamente svolto, ad una delle figure definite nell’art. 89 del D.Lgs. 81/08: il responsabile dei lavori o l’impresa affidataria. E’ solo il caso di ricordare che, in funzione del ruolo ricoperto, detto “general contractor” dovrà garantire tutti i relativi adempimenti applicabili previsti dalla normativa vigente, facendo particolare attenzione a quelli stabiliti dagli articoli 90, 93, 96, 97, 99, 100, 101 del D.Lgs. 81/08.

Per quanto riguarda la forma contrattuale del “distacco”, l’Ing. Grandi e il Dott. Mazzarella ricordano che, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 276/2003, si configura un distacco di un lavoratore quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, lo pone temporaneamente a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Come precisato nella Circolare del M.L.P.S. del 15 gennaio 2004, n. 3 e nella risposta all’Interpello n. 1/2011, affinché il distacco sia legittimo, deve possedere alcuni requisiti, tra i quali:

- l’interesse del distaccante, specifico, rilevante, concreto e persistere per tutta la durata del distacco;
- la temporaneità;
- l’adibizione del lavoratore distaccato ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell’interesse proprio del distaccante.

Si chiede inoltre alla Dott.ssa Donatello di condividere con la Dott.ssa Cannonero la richiesta di un contributo su un tema di sicuro interesse, ossia quale sia la copertura INAIL in caso di distacco. Tale argomento sarà affrontato e approfondito nel prossimo incontro.

Si propone quindi di organizzare un incontro per divulgare il lavoro / brochure redatto dal tavolo tecnico, al fine di sensibilizzare gli utenti dei Bonus Fiscali e i professionisti. Tale incontro potrebbe ampliarsi per diventare un vero e proprio corso per Datori di lavoro e/o un aggiornamento per i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi. Verrà quindi predisposto il programma dei corsi, che si prevedono di realizzare nei primi mesi del 2022.


L’argomento “la valutazione e la prevenzione dei disturbi muscolo – scheletrici nel settore edile “ verrà ripreso al prossimo incontro.

Infine viene fornita risposta al quesito pervenuto da un professionista, il quale chiedeva se gli addetti alla conduzione di una “motoagricola” operante presso un cantiere edile dovessero disporre di un apposito “patentino”. L’ing. Grandi, richiamando il Titolo III del D.Lgs. 81/08 e l’Accordo S-R del 22/02/2012, ha innanzitutto evidenziato che la motoagricola in parola potrà essere utilizzata in un

cantiere edile, solo se ciò sia permesso dal fabbricante nel relativo manuale di istruzioni e se la stessa risulti idonea ai fini della salute e sicurezza ed adeguata al lavoro da svolgere.

Viene poi spiegato che tra le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell'art. 73, c. 5 del D.Lgs. n. 81/2008, vi è anche il trattore agricolo o forestale, definito nel citato Accordo come "qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate, ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali...". Pertanto, la motoagricola in questione, qualora rientri nella succitata definizione, potrà essere condotta in cantiere solamente da un operatore dotato della specifica abilitazione stabilita nel citato Accordo S-R del 22/02/2012.

Il Verbalizzante
Resp. Area Sicurezza S.E.I.-C.P.T.
Ing. Paola Fognini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Fognini', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.